ORIGINALE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

DEL COMMISSARIO

N. 23/16

OGGETTO: ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E RIPARTO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. – CAVO FIBRA OTTICA E RELATIVI RAPPORTI - ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE E ALL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE CON PROPRIETA' INDIVISA.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTI** del mese di **GENNAIO** nel Comune di **CERES, presso la sede della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone** il Commissario Liquidatore Dr. Fabrizio PEN, nominato con D.P.G.R. n. 35 del 31/03/2014, il quale ha accettato la nomina a far data dal 4/04/2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 28/09/2012, n. 11 e dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14/03/2014, n. 3;

Assume questo atto ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale 28/09/2012, n. 11.

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO N. 23/16 DEL 20/01/2016.

OGGETTO: ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E RIPARTO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. – CAVO FIBRA OTTICA E RELATIVI RAPPORTI - ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE E ALL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE CON PROPRIETA' INDIVISA.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che:

- la L.R. 28/09/2012, n. 11 all'art. 14 ha previsto il superamento delle Comunità Montane piemontesi ed il successivo art. 16 ne ha stabilito l'estinzione;
- l'art. 14 della succitata L.R. lascia la possibilità ai comuni a questa appartenenti di costituire una o più unioni montane;
- la L.R. 14/03/2014, n. 3 ha approvato la Legge sulla Montagna, disciplinando la tempistica per la costituzione ed il riconoscimento delle future Unioni Montane;
- con D.P.G.R. n. 35 del 31/03/2014 è stato nominato Commissario Liquidatore della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone il Dr. Fabrizio PEN, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 comma 1 della Legge Regionale 28/09/2012, n. 11 e dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14/03/2014, n. 3;
- dal 04/04/2014 a far data dall'accettazione della nomina il medesimo si è regolarmente insediato assumendo i poteri degli organi, che contestualmente sono stati dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. 11/2012;
- con D.P.G.R. n. 102 del 30/9/2014 è stato prorogato l'incarico suddetto sino al 31/12/2014;
- con D.P.G.R. n. 154 del 29/12/2014 l'incarico medesimo è stato prorogato al 30/06/2015;
- con D.P.G.R. n.58 del 25/06/2015 l'incarico è stato prorogato al 31/12/2015;
- con D.P.G.R. n. 126 del 29/12/2015 l'incarico è stato prorogato al 13/03/2016;

Preso atto che, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale del Piemonte n. 11/2012, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25-2605 assunta in data 14/12/2015 ha autorizzato il Commissario all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;

Constatato che la suddetta D.G.R. è stata notificata a questo ente con Nota Prot. CM n. 6738 del 18/12/2015;

Rimarcato che, in questo contesto, la procedura di liquidazione della Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è essenzialmente disciplinata, in termini generali, dall'art. 15, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 11/2012 e s.m.i., mentre nel particolare, dai contenuti e dalle disposizioni della citata D.G.R. n. 25 – 2605 del 14/12/2015 di "*autorizzazione all'ulteriore seguito*":

Richiamato il proprio Decreto n. 3/15 del 22/12/2015, con il quale si riscontra il suddetto provvedimento e si emanano le disposizioni generali di attuazione per il completamento della liquidazione;

Rilevato che il "Piano di Riparto" proposto, trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. n. 2623 in data 23/05/2015, successivamente aggiornato e integrato come da note in data 16/09/2015 e 09/10/2015 è stato condiviso dalle due Unioni che si sono costituite in seno alla Comunità Montana, l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e l'Unione Montana Alpi Graie;

Viste le "*SITUAZIONI PROBLEMATICHE*" della Proposta di Riparto, ove al paragrafo 8, viene esposto:
"La Comunità Montana è proprietaria di una infrastruttura composta da un cavo di fibra ottica posato a cura e spese dalla Comunità Montana in un cavidotto di proprietà della GTT (Gruppo Trasporti Torinese) lungo la ferrovia Torino-Ceres e di una rete wireless. Il costo di tale investimento, collaudato nell'anno 2010, ammontava a circa a €. 1.700.000,00. L'inserimento del cavo di fibra ottica all'interno del cavidotto GTT impedisce l'accesso al cavo da parte di operatori diversi dagli addetti GTT, poiché il trasporto ferroviario comporta dei vincoli a garanzia del servizio, che non permettono di operare per manutenzioni alla fibra ottica lungo il percorso. Tale situazione svilisce quindi il valore economico dell'opera realizzata, poiché operatori privati interessati all'acquisto del cavo, hanno rinunciato a causa dell'inserimento del cavo di fibra ottica all'interno del cavidotto GTT.... (omissis)"

Considerato che l'ex Comunità Montana Valli di Lanzo con Deliberazione del Consiglio n. 7/07 del 12/01/2007, esecutiva, aveva approvato una Convenzione con il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (G.T.T.) con sede in Torino Corso Turati n. 19/6 (P.IVA 08559940013);

Preso atto che oggetto della suddetta era la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni al servizio del territorio delle Valli di Lanzo;

Rilevato che l'opera era suddivisa in due lotti complementari e funzionali tra loro:

1. il primo constava di un cavo in fibra ottica posato in un cavidotto lungo la tratta ferroviaria da Torino a Ceres, quest'ultimo di proprietà di G.T.T., che ne concedeva l'utilizzo;
2. il secondo lotto era costituito da una rete wireless, da installare sui ripetitori di proprietà e/o nella disponibilità della Comunità Montana;

Preso atto che in data 20/07/2007 la Convenzione suddetta veniva regolarmente sottoscritta dalle parti, cui seguiva la realizzazione da parte di G.T.T. dei lavori come sopra descritti;

Constatato che, successivamente, G.T.T. in data 28/03/2011 sottoscriveva un contratto di concessione denominato "*Gestione della rete in fibra ottica*", nel quale oltre alla gestione della fibra veniva concessa anche la rete wireless, con la Società TEX97 S.p.A. con sede di Torino – C.so Cairoli n. 4 (P.IVA 08401190015), per la durata di anni 7 (sette), ai sensi dell'art. 2 del contratto summenzionato, con scadenza pertanto fissata nel 27/03/2018;

Atteso che dopo la sottoscrizione alla Società TEX97 S.p.a. sono subentrati nel contratto di concessione altri soggetti, in accordo con G.T.T.;

Preso atto che con D.P.G.R. n. 82 del 28/08/2009, l'ex Comunità Montana Valli di Lanzo è confluita nell'attuale Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, ora in liquidazione, a seguito della fusione con l'ex Comunità Montana Ceronda e Casternone, a far data dall'1/01/2010;

Rilevata la criticità, già rimarcata in sede di Proposta di Riparto, circa la complessità nella gestione del cavo in fibra ottica, che, come detto, essendo posato in un cavidotto della G.T.T., soggiace a tutti i vincoli del transito ferroviario;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di trasferire come proprietà indivisa il cavo in fibra ottica alle due Unioni Montane subentranti;

Vista la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 3/2014 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 35-2240 del 12/10/2015;

Vista la D.G.R. n. 36-2291 del 19/10/2015;

Visto l'art. 15 della L.R. 28/09/2015, n. 11 e s.m.i. che al comma 7, recita "*i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.*";

DECRETA

1. Di adottare il presente provvedimento in esecuzione alla D.G.R. n. 25-2605 del 14/12/2015 avente per oggetto "*L.R. n. 11/2012, articolo 15, comma 6. Autorizzazione al Commissario all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.*"
2. Di dare atto che il presente Decreto dispone il trasferimento e l'assegnazione del cavo in fibra ottica posato in un cavidotto della G.T.T., come meglio descritto nella premessa, in capo all' UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE, con sede in Ceres (TO) – Frazione Fè n. 2 (C.F.92049610014) e all'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE, con sede in Viù (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 2 (C.F. 92050540019), in proprietà indivisa.
3. Di rilevare che, come descritto nelle SITUAZIONI PROBLEMATICHE della Proposta di Riparto al paragrafo 8, la decisione è maturata nell'impossibilità di valutare economicamente la suddetta infrastruttura, nonché di ipotizzarne un futuro sviluppo, stanti i vincoli posti dalla localizzazione.
4. Di trasmettere il presente Decreto alla Regione Piemonte, all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, all'Unione Montana Alpi Graie, alla G.T.T. ed al gestore attuale succeduto nelle ragioni della Società TEX97 S.p.A., sottoscrittore a suo tempo del contratto di concessione per la gestione della rete.

Il presente atto viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(PEN Dr. Fabrizio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 FEB. 2016 con n° _____.

IL SEGRETARIO
(BERTA Dr. Giovanni Luigi)
